

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

**ENTRATA IN VIGORE DAL 01/01/2014**

## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **Art 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e ss. mm., i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a soggetti pubblici e privati, gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o enti senza fine di lucro che svolgono le proprie attività in settori ritenuti meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale in correlazione ai bisogni e alle esigenze della comunità locale, con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, ai seguenti ambiti di intervento:

- **Socio assistenziale e socio educativo;**
- **Cultura, arte e tutela dei beni storici;**
- **Sport;**
- **Sicurezza, protezione civile e ambiente;**
- **Valorizzazione del tessuto economico;**
- **Istruzione, formazione, ricerca scientifica ;**
- **Giovani e Tempo libero;**
- **Turismo.**

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- ◆ Forme di contribuzione che per legge, altre fonti regolamentari o di pianificazione generale, sono specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni;
- ◆ Contributi e sovvenzioni in favore di persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale;
- ◆ attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorchè il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire le veste di co-promotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

### **Art. 2 – Principi**

1. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a soggetti pubblici e privati oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento. Devono, altresì, essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione, a norma di statuto o altro atto costitutivo dell'Ente richiedente;

b) **Contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;

d) **Altri vantaggi economici**: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui al successivo articolo 13;

c) **Patrocinio**: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;

e) **Settore competente**: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

#### **Art. 4 - Criteri generali di erogazioni**

1. Fatto salvo quanto indicato nel precedente articolo 1, l'Amministrazione Comunale in sede di erogazione dei contributi, è chiamata a valutare con attenzione, ai fini dell'erogazione e della quantificazione dei medesimi, il grado di rispondenza delle attività per le quali il contributo è richiesto agli effettivi bisogni e interessi della Comunità, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio, nonché ai valori a cui si ispira lo Statuto comunale.
2. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o azione risarcitoria in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici. Parimenti, le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, in particolare, in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

#### **Art. 5- Soggetti beneficiari**

1. I contributi, i vantaggi economici e i patrocini possono essere concessi a:
  - a. Soggetti, pubblici o privati, che rispondano a tutti i seguenti requisiti:
    - che siano legalmente costituiti almeno da un anno;
    - che perseguano istituzionalmente, come risulta dallo Statuto o dall'Atto costitutivo, scopi di interesse collettivo e senza fini di lucro;
    - che svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica nel contesto del Comune e che siano compatibili con i fini istituzionali perseguiti dal Comune di Sant'Ilario d'Enza e con gli eventuali programmi definiti a livello regionale e provinciale.
  - b. Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale del Comune di Sant'Ilario d'Enza.
2. Non possono beneficiare di contributi e del patrocinio i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

## **TITOLO II – CONTRIBUTI**

### **Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari**

1. La Giunta Comunale stabilisce, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari. La somma individuata non può essere inferiore all'85% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, i settori comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
  - l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;

- i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
  - le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
  - se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 13;
  - i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
  - le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso attraverso il sito internet, la stampa locale e l'affissione presso le strutture decentrate dell'Amministrazione Comunale (Mavarta, biblioteca etc..)
  5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile del settore competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo seguente.
  6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
  7. Il Responsabile del settore competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
  8. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra uscite ed entrate del programma di attività ammesso a contributo.
  9. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

#### **Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari**

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile di settore competente adotta i seguenti criteri:
  - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
  - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
  - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
  - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
  - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
  - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per l'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
  - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per l'esecuzione dell'attività programmata;
  - gratuità o meno delle attività programmate;
  - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il Responsabile del Settore competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

#### **Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari**

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del settore competente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa ed a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
  - una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
  - rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
  - autocertificazione dichiarante le spese sostenute.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta, di norma, la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile del settore competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
6. Potrà essere erogato un acconto sul contributo, non superiore al 50% del contributo stesso. Il saldo sarà effettuato a conclusione dell'attività finanziata, previa verifica della documentazione di cui al precedente comma 2.

#### **Articolo 9 – Concessione di contributi straordinari**

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. La somma da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 15% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi per un massimo di € 500,00 per contributo
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al responsabile comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
  - l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
  - una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del paese;
  - il tipo di beneficio richiesto, anche qualora si tratti di vantaggi economici (contributi indiretti), ai sensi dell'articolo 13.
4. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
5. Il responsabile di settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il responsabile di settore competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 15 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 5, tenuto conto:
  - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;

- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, del paese;
  - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
  - della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
  - gratuità o meno dell'iniziativa.
8. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
  9. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.
  10. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

#### **Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari**

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
  - a. una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
  - b. la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
  - c. autocertificazione dichiarante le spese sostenute.
2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro i 30 giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.
4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
5. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo del Comune di Sant’Ilario d’Enza”*.

#### **Art. 12 Decadenza, Revoca del Beneficio, Ricorsi**

Oltre ai casi previsti agli artt. 9 e 10 comma 3 ed in caso di inadempimento di quanto previsto al precedente articolo 11, i beneficiari decadono dal contributo concesso, con conseguente obbligo di restituzione:

- ◆ nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario o straordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
- ◆ nel caso in cui, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge;

- ◆ nel caso di modifica sostanziale del programma delle attività, iniziative e eventi per cui sia stato concesso un contributo ordinario o straordinario;
- ◆ nel caso in cui, per cause sopravvenute, i beneficiari perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale;
- ◆ nel caso in cui i beneficiari di contributi ordinari o straordinari, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute.

## **TITOLO III – VANTAGGI ECONOMICI**

### **Articolo 13 – Concessione di altri benefici economici (contributi indiretti)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi mediante l'approvazione del Piano esecutivo di gestione.
3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati. Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato. Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionale e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.
4. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.
5. L'utilizzo dei benefici economici di cui alla presente disposizione, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione/accordo.
6. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene.
7. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
8. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
9. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
10. Alla concessione temporanea di beni appartenenti al patrimonio del Comune si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione del patrimonio.

## **TITOLO IV – PATROCINI**

### **Art. 14 - Oggetto**

Il patrocinio rappresenta la manifestazione di apprezzamento e adesione morale dell'Amministrazione Comunale ad una iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalità di natura sociale, culturale, scientifica, sportiva ed economica. Il patrocinio è rilasciato ad una singola e specifica iniziativa, anche di carattere continuativo e non può ritenersi esteso ad altre collaterali né a periodi successivi a quelli di svolgimento dell'iniziativa per cui è stato concesso.

### **Art. 15 – Modalità di concessione**

Il patrocinio è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.

Le istanze di Patrocinio dovranno pervenire al Sindaco o agli Assessorati di competenza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa ed essere corredate da ampie motivazioni e opportuna documentazione. L'istanza di patrocinio deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.

Il responsabile di Settore competente effettuerà una preventiva istruttoria con la quale verificherà:

- a) che il soggetto promotore sia noto per la correttezza e la validità delle proprie iniziative;
- b) che l'iniziativa si svolga, tutta o in parte, nel territorio del Comune di Sant'Ilario d'Enza;
- c) che essa si realizzi con un concreto coinvolgimento di presenze e/o di partecipazione a livello comunale, e comunque rivesta rilevante interesse pubblico anche rispetto alle competenze e attività del Comune.

L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio, in deroga ai suindicati criteri, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine di Sant'Ilario d'Enza, qualora ricorrano condizioni eccezionali. In tal caso il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà contenere una motivazione specifica.

Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo economico o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.

### **Art. 16 – Modalità di utilizzo**

Dell'avvenuta concessione, di cui viene data comunicazione dal responsabile del settore competente, gli organizzatori dovranno dare notizia con l'apposizione dello stemma del Comune e la scritta "con il Patrocinio del Comune di Sant'Ilario d'Enza", in tutte le forme di diffusione del programma dell'iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, ecc.). La corretta ed adeguata menzione del Patrocinio costituirà elemento di valutazione nel caso di successive istanze da parte dello stesso soggetto organizzatore.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previe ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Sant'Ilario d'Enza.

Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune stesso.

### **Art. 17 - Stemma**

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno del Comune. Il ruolo del Comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

È vietata la riproduzione e l'uso dello Stemma comunale per fini commerciali e politici.

## **TITOLO V – NORME FINALI**

### **Art. 18 Abrogazione**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti gli atti che disciplinano la materia in contrasto con quanto in esso disposto.

### **Art. 19 Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento acquistano efficacia il 01/01/2014.

